

## CANNABIS LIGHT : UN PROBLEMA MERITEVOLE DI SOLUZIONE GRAZIE ALLE SEZIONI UNITE O AL LEGISLATORE

**Corte di cassazione, Sezione VI, 29 novembre 2018- 31 gennaio 2019 n. 4920**

*(Presidente Fidelbo; Relatore Costanzo; Pm – concl. difformi- Aniello; Ricorrente Castignani).*

**Stupefacenti- Attività illecite- Commercio della *cannabis light* - Commercio delle infiorescenze- Legittimità** (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articoli 14 e 73; legge 2 dicembre 2016 n. 242)

Alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 242 del 2016, che rende lecita la coltivazione della *cannabis* contenente THC in misura non superiore allo 0,6%, deve ritenersi consentita la commercializzazione dei prodotti da essa ricavati, comprese le infiorescenze, per fini connessi all'uso che l'acquirente riterrà di farne e che potrebbero riguardare l'alimentazione (infusi, tè, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici, ma anche il "fumo. Ciò in ossequio al principio generale secondo il quale la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti, ritenersi consentita nell'ambito del generale potere della persona di agire per il soddisfacimento del proprio interesse.

La sentenza affronta la tematica nuova e controversa indotta, in materia di stupefacenti, dalla legge 2 dicembre 2016 n. 242, contenente disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, e dimostra come, non infrequentemente, il legislatore con norme incomplete e confuse finisce con il suscitare più problemi di quelli che vorrebbe risolvere.

La decisione si pone, infatti, in consapevole contrasto con altre pronunce della stessa Cassazione, e impone nella migliore delle ipotesi un contributo chiarificatore delle Sezioni unite. Meglio, sarebbe, anzi, un intervento solutore del legislatore che chiarisse, rispetto all'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, se vi siano o no ricomprese le infiorescenze, onde evitare equivoci rispetto al trattamento da riservare alla destinazione [in ipotesi, per l'assunzione voluttuaria personale, tramite fumo] che volesse dargli l'acquirente finale.

**L'inquadramento normativo.-** Per inquadrare il tema, va ricordato che, alla luce della legge 2 dicembre 2016 n. 242, contenente disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, ispirata all'esigenza del sostegno e della promozione della coltivazione e della filiera della canapa [*Cannabis sativa L.*], è consentita la coltivazione e la commercializzazione della canapa per determinati, tassativi utilizzi.

In particolare, l'ambito di liceità della coltivazione della detta varietà di canapa è determinato in relazione alla possibilità di ottenere (cfr. articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016):

- a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonchè di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

Da subito, peraltro, con incerte applicazioni [anche] della giurisprudenza di merito, si è posta la questione della possibile rilevanza penale della vendita delle infiorescenze, destinate dall'acquirente al proprio uso personale.

**Le prime pronunce della Cassazione.-** In particolare, nelle prime pronunce sul tema, la Cassazione [Sezione VI, 27 novembre 2018, Ricci; in termini, cfr. anche Sezione III, 6 dicembre 2018, Fergemberger] ha cercato di chiarire che qualsiasi utilizzo diverso da quelli esplicitamente consentiti [quindi, proprio l'assunzione tramite fumo] dovesse farsi rientrare nell'ambito di operatività della disciplina sanzionatoria del dpr n. 309 del 1990.

In altri termini, secondo questa lettura interpretativa, le infiorescenze della canapa possono essere legittimamente commercializzate per essere destinate – ad esempio- all'attività di florovivaismo, ma non sarebbe certo consentita una vendita per l'assunzione diretta [uso umano tramite fumo]: una tale condotta sarebbe penalmente sanzionabile ex articolo 73 del dpr n. 309 del 1990, ove si accerti la presenza di un effetto stupefacente apprezzabile [ad una tale condotta, precisa la Cassazione, non potrebbe applicarsi la causa di non punibilità prevista nell'ipotesi in cui non venga superata la percentuale di THC dello 0,6 %, siccome prevista dall'articolo 4, comma 7, della legge n. 242 del 2016 per il solo coltivatore; in termini, Sezione IV, 13 giugno 2018, Durante, nonché Sezione VI, 10 ottobre 2018, Moramarco].

La sentenza Ricci, al riguardo, ha declinato queste conclusioni affermando che la *cannabis sativa L.*, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la previgente normativa che per l'attuale disciplina, costituita dall'articolo 14 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 marzo 2014 n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, in cui l'allegata Tabella II prevede solo l'indicazione della *Cannabis*, comprensiva di tutte le sue possibili varianti [*indica, sativa L.*, ecc.] e forme di presentazione [foglie, infiorescenze, olio, e resina], e riferibile a tutti i preparati che la contengano, rendendo così superfluo l'inserimento del principio attivo Delta-9-THC. In questa prospettiva, ha argomentato il giudice di legittimità, la legge 2 dicembre 2016 n. 242, che stabilisce la liceità della coltivazione della *cannabis sativa L.* per finalità espresse e tassative [cfr. articolo 2, comma 2], non si riferisce anche alla commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione [per uso diverso da quello consentito] costituiti dalle infiorescenze (*marijuana*) e dalla resina (*hashish*) e - pertanto - non si estende alle condotte di detenzione e cessione di tali derivati che continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal dpr n. 309 del 1990, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile [non applicandosi a tali condotte, peraltro, la causa di non punibilità prevista nell'ipotesi in cui non venga superata la percentuale di THC dello 0,6 %, siccome prevista dall'articolo 4, comma 7, della legge n. 242 del 2016 per il solo coltivatore].

**Il contrasto.-** La sentenza qui pubblicata va in direzione diametralmente opposta, in modo consapevole e, per vero, ampiamente motivato.

Si sostiene, infatti, che, alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 242 del 2016, che rende lecita la coltivazione della *cannabis* contenente THC in misura non superiore allo 0,6%, deve ritenersi consentita la commercializzazione dei prodotti da essa ricavati, comprese le infiorescenze, per fini connessi all'uso che l'acquirente riterrà di farne e che potrebbero riguardare l'alimentazione (infusi, tè, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici, ma anche il "fumo.

Tale conclusione è supportata sulla base del principio generale secondo il quale la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in

assenza di specifici divieti, ritenersi consentita nell'ambito del generale potere della persona di agire per il soddisfacimento del proprio interesse.

Importanti sono le conseguenze che la Cassazione che ne discendere.

In primo luogo, la conseguenza che, se la coltivazione è lecita, in quanto il quantitativo di THC non supera lo 0,6%, è consentita la commercializzazione dei ricavati dalla pianta.

In secondo luogo, l'ulteriore conseguenza che, quindi, l'acquirente consumatore, trovato in possesso della sostanza, non può essere chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo ex articolo 75 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309.

La Corte, peraltro, non esclude vi possa essere uno spazio di rilevanza penale, nel caso in cui risulti che il ricavato della produzione risulti avere un principio attivo superiore allo 0,6% e di ciò sia consapevole chi lo detenga per cederlo, purchè, peraltro, al di là del dato formale del superamento dell'indicato soglia, si accerti la capacità della sostanza a produrre un effetto drogante.

**Le conseguenze operative.-** La ricostruzione offerta dalla Cassazione, nella sentenza qui esaminata, circoscrive gli spazi di intervento e controllo delle forze di polizia.

Infatti, si argomenta in parte motiva che, proprio alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 242 del 2016, se il rivenditore dei prodotti derivanti dalla *cannabis* [comprese le infiorescenze] provenienti dalle coltivazioni considerate dalla legge n. 242 del 2016 è in grado di documentare la provenienza lecita della sostanza, il sequestro probatorio delle infiorescenze, al fine di effettuare successive analisi [per stabilire l'eventuale superamento della soglia di THC dello 0,6% e, comunque, l'efficacia drogante] può giustificarsi solo se emergono specifici elementi che rendano ragionevole dubitare della veridicità dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza del reato di cui all'articolo 73, comma 4, del dpr n. 309 del 1990.

Piuttosto, è comunque possibile, sul piano amministrativo, che gli organi di polizia prelevino campioni [per non compromettere le esigenze economiche del venditore] delle infiorescenze per verificare, con forme analoghe a quelle stabilite dall'articolo 4 della legge n. 242 del 2016, il superamento del tasso soglia dello 0,6% di THC, nel qual caso sarebbe poi possibile far derivare il sequestro preventivo e, poi, la distruzione della canapa per iniziativa dell'autorità giudiziaria. Con la precisazione, peraltro, che il mero superamento del tasso soglia non implica di per sé la rilevanza penale della condotta, vuoi perché è pur sempre necessaria la verifica dell'efficacia drogante, vuoi perché, nella prospettiva soggettiva, è pur sempre necessaria la dimostrazione della consapevolezza in capo al cedente.

Proprio da queste premesse, nella fattispecie, la Corte ha annullato il sequestro preventivo adottato, sulla supposta sussistenza del reato di cui all'articolo 73, comma 4, del dpr n. 309 del 1990, nei confronti di un commerciante che aveva posto in vendita infiorescenze della canapa assumendo che si fosse trattato di lecita commercializzazione di infiorescenze di piante di canapa sviluppatasi da semi rientranti nelle categorie previste dalla legge n. 242 del 2016, come tali escluse dall'ambito di applicazione del dpr n. 309 del 1990. Mancava evidentemente, secondo la Corte, lo spazio per la valorizzazione dei [limitati] presupposti per sostenere la rilevanza penale della condotta.

**La conclusione.-** Come anticipato, indilazionabile è un intervento chiarificatore [quantomeno] delle Sezioni unite [meglio sarebbe dello stesso legislatore].

Fino a quel momento, è opportuno muoversi con grande cautela operativa, per evitare interventi a macchia di leopardo, forieri di incertezze in un settore in cui non si può fare di ogni erba un fascio, dove accanto ad operatori seri che cercano di valorizzare le opportunità lecite consentite dalla legge n. 242 del 2016 possono nascondersi coloro i quali mirano a sfruttare le pieghe interpretative di una legge incompleta e non impeccabile.

*Giuseppe Amato*